

## TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n°383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale "Associazione Musicale Labiritmo", di seguito per brevità, detta Associazione. La sede è sita in Sassari, via Rockefeller n°33.

### Art. 2 Oggetto

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore musicale e culturale in genere, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

### Art. 3 Scopi dell'Associazione

L'associazione si pone come obiettivo il perseguire i seguenti scopi:

- promuovere la diffusione del repertorio musicale classico e contemporaneo;
- promuovere lo studio del repertorio musicale e della sua prassi esecutiva;
- creare occasioni di incontro e dialogo tra giovani esecutori, compositori, musicologi, docenti, attori, o in generale intellettuali facenti parte del mondo musicale, allo scopo di agevolare un reciproco scambio di competenze, conoscenze, esperienze etc.;
- organizzare iniziative che diano la possibilità a giovani interpreti, compositori, musicologi, che altrimenti non troverebbero spazio nel circuito istituzionale, di far conoscere la propria arte e il proprio pensiero musicale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione si propone di:

- organizzare e promuovere concerti e stagioni concertistiche;
- organizzare e promuovere incontri formativi quali corsi, masterclass, laboratori, workshop, etc.;
- promuovere l'attività culturale in genere tramite l'organizzazione di seminari, dibattiti, esposizioni, etc.;
- promuovere la composizione e l'esecuzione di nuove opere musicali tramite l'indizione di bandi di concorso.

Per lo svolgimento di tali attività ed il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- stipulare accordi, convenzioni, contratti, protocolli d'intesa nonché instaurare collaborazioni con altri enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'estero;
- avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera, gratuita e di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente da parte di persone associate e non associate; è ammesso inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività svolte dai soci.
- gestire, affittare, locare, assumere possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, richiedere sovvenzioni, contributi, etc.

## TITOLO 2. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 4 Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

### Art. 5 Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; essa inoltre si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno metà dei soci. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

I principali compiti dell'assemblea sono:

- eleggere gli organi sociali;
- deliberare sul programma delle attività sociali proposto dal consiglio direttivo;
- approvare eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La seduta dell'Assemblea è da considerarsi valida nel momento in cui si raggiunga il numero minimo di quattro soci partecipanti e le delibere vanno prese a maggioranza, quando il 50% più uno dei soci presenti fisicamente sia favorevole. Per deliberare su modifiche al presente statuto o sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno il 50% dei soci, con una maggioranza a favore composta da almeno il 75% dei soci presenti in Assemblea.

Le votazioni si svolgono con scrutinio palese, a meno che il Presidente, anche dietro richiesta di uno o più soci presenti, non decida di procedere con scrutinio segreto.

### Art. 6 Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto dal presidente più cinque membri, che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

Una volta in carica il Consiglio provvede a nominare al suo interno un Vicepresidente, e un Tesoriere (con principale mansione di custodire e amministrare il patrimonio dell'Associazione), mentre il ruolo di Segretario verbalizzante (con principale mansione di redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea) è stabilito per turnazione, all' interno del Consiglio, durante ogni riunione.

I principali compiti del Consiglio direttivo sono:

- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee guida ricevute dall'Assemblea;
- programmare in maniera indipendente l'attività dell'Associazione richiedendo, quando lo ritenesse necessario, il parere dell'Assemblea;

- deliberare sull'ammissione di nuovi soci o eventuale esclusione di persone già associate;
- stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative per le varie tipologie di soci;
- redigere un bilancio consuntivo con cadenza annuale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e la seduta può considerarsi valida qualora sia presente almeno la metà dei consiglieri; le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in quel momento, è da considerarsi di valore doppio.

In caso di morte o dimissioni di uno dei consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà a sostituzione con voto interno al consiglio; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio è da considerarsi decaduto, e dovrà essere rinnovato tramite voto dell'Assemblea.

### **Art. 7 Presidente**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura affinché siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e rispettati i dettami del presente statuto.

In caso di urgenza il Presidente può agire in maniera indipendente con i poteri del Consiglio; le sue delibere così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del Consiglio stesso nella sua prima seduta.

### **Art. 8 Durata delle cariche**

Una volta eletti il presidente e i membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni al termine dei quali possono nuovamente candidarsi ed essere eletti per un numero illimitato di mandati.

## TITOLO 3. GLI ASSOCIATI

### Art. 9 Tipologie di associati

Gli associati o, per brevità, Soci, si dividono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione della presente associazione;
- Soci Ordinari: tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone l'attività tramite il versamento della quota associativa;
- Soci Sostenitori: coloro che desiderano provvedere in maniera significativa a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno di appoggio all'attività dell'Associazione;
- Soci Onorari: coloro che si distinguono per particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Il titolo di Socio Onorario può essere conferito dal solo Consiglio Direttivo a maggioranza e la delibera è insindacabile.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

### Art. 10 Diritti e doveri degli Associati

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio ha l'obbligo di esprimere un parere favorevole o contrario entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né sono rivalutabili.

### Art. 11 Decadenza dei Soci

I soci rimangono in carica fino a quando lo desiderino e possono decadere da tali in due casi:

- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione decisa dal Consiglio direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione da parte dell'associato.

L'associato può in qualunque momento esercitare diritto di recesso tramite notifica scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

## **TITOLO 4. PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art. 12 Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, da contributi da parte di istituzioni pubbliche e private, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche realizzate come forma di autofinanziamento e di cui all'Art. 3, nonché da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste, raccolte fondi e sottoscrizioni anche a premi, dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Lo scopo del patrimonio è quello di finanziare l'attività dell'Associazione ed è pertanto fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o necessari come rimborsi spese per attività, dovutamente documentate, svolte in favore dell'Associazione da parte di associati e non.

### **Art. 13 Rendiconto economico**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in assemblea straordinaria, ove si provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le spese saranno a carico degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 15 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.